

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 310/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 541 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. VINCENZO FIORE, del Sig. RAFFAELE FILOMENO e della società A.P.D. MEDAGLIE D'ORO, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO FIORE, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. MEDAGLIE D'ORO, per aver permesso al calciatore Luca Nicola Gentile, regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016 per la società A.S.D. TRINITAPOLI, di partecipare, durante la medesima stagione sportiva, a più allenamenti organizzati dalla società A.P.D. MEDAGLIE D'ORO, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all'art. 38, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

RAFFAELE FILOMENO, all'epoca dei fatti allenatore della società A.P.D. MEDAGLIE D'ORO, per aver permesso al calciatore Luca Nicola Gentile, regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016 per la società A.S.D. TRINITAPOLI, di partecipare, durante la medesima stagione sportiva, a più allenamenti da lui stesso diretti, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all'art. 38, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

A.P.D. MEDAGLIE D'ORO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i tesserati FIORE e FILOMENO al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. VINCENZO FIORE in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società A.P.D. MEDAGLIE D'ORO e dal Sig. RAFFAELE FILOMENO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. VINCENZO FIORE, €200,00 di ammenda per la società A.P.D. MEDAGLIE D'ORO e 1 (un) mese e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. RAFFAELE FILOMENO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio